Città di Arese

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

Comune di Arese

Via Roma 2 20020 Arese Mi
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.933527.1 fax02.93580465
www.comune.arese.mi.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizione	Art. 2
Concetto di area di circolazione	Art. 3
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 4
Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione	Art. 5
Divieti	Art. 6
Modifica di denominazione	Art. 7
Deliberazioni	Art. 8
Competenza burocratica	Art. 9
Targhe viarie	Art. 10
Numerazione civica	Art. 11
Attribuzione della numerazione civica	Art. 12
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 13
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo Lineare	Art. 14
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 15
Numeri civici per i futuri accessi	Art. 16
Targhe per la numerazione civica	Art. 17
Regole per l'apposizione della numerazione civica	Art. 18
Numerazione interna	Art. 19
Targhe numerazione interna	Art. 20
Regole per l'apposizione della numerazione interna	Art. 21
Numeri per i futuri accessi interni	Art. 22
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art. 23
Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	Art. 24
Obbligo di comunicazione	Art. 25
Sanzioni e misure di ripristino	Art. 26
Disposizioni finali	Art. 27

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2
Definizione

Ai fini del presente regolamento, per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).
L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.
Dovranno essere contrassegnati con le lettere le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3
Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.
Per centro abitato, ai fini del presente regolamento si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4
Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso.
E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188 e ll.s.m.i...
Le strade di scarsa rilevanza (sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5
Iniziativa per la denominazione delle aree di circolazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai componenti della Giunta, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati.
Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza
Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; l'amministrazione comunale può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 6
Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade a persone ancora in vita o decedute da meno di dieci anni, salvo, in quest'ultimo caso, deroga motivata.

Art. 7
Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, per il tramite dell'Ufficio Territoriale di Governo.
Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente,per un periodo minimo di anni cinque.(5)

Art. 8
Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i., sono competenza della Giunta Comunale.
Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.
Lo stesso Prefetto può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 9
Competenza burocratica

E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta l'aggiornamento dell'onomastica stradale, nonché l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale
L'ufficio Toponomastica è costituito dal Responsabile del Settore Demografico, che coordina l'Ufficio, dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e dal Responsabile del Settore Polizia Locale e, se necessario, da un dipendente, nell'ambito di ciascuno settore, da loro individuati.
Salvo più specifica declaratoria definita dall'Ufficio Toponomastica, sono comunque di competenza dei singoli Settori l'attività relativa a:

- ✓ Al Settore Demografico l'attività relativa alla denominazione delle aree di circolazione e la tenuta dello stradario;
- ✓ Al Settore Gestione del Territorio l'assegnazione dei numeri civici;
- ✓ Al Settore Lavori Pubblici la posa delle targhe stradali.

Art. 10
Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Settore Lavori Pubblici:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
Nelle aree di circolazione del centro storico la denominazione delle aree di circolazione può essere indicata su targhe di ceramica artistica bianco lucida dimensioni cm. 30x50 formato ottagonale, grafica di stemma comunale a colori, bordo perimetrale e toponimo monocromatica blu cobalto, cottura in forni per ceramica a 900°, posizionate su telai in ferro zincato a caldo, colore nero antracite con palo di sostegno in ferro zincato a caldo, colore nero antracite H= ml 3,00 diametro mm 60.
Il centro storico, ai fini del presente Regolamento, è delimitato dalle seguenti aree di circolazioni:
Via Matteotti (fino all'incrocio con via Kennedy); Via Caduti ; P.zza SS. Pietro e Paolo; Via Sant'Anna fino ai n. 24 e 27; Via Mattei fino alla Via Vismara; Via Gramsci dal n. 45; Via Gramsci n. 40; Via S. Allende da via A. Moro; Cascina S. Pietro; Cascina Papis
Ai fini dell' applicazione delle targhe in ceramica si deve intendere parte del centro storico:
il tratto di Via Matteotti incrocio Viale Sempione; Piazza XI Settembre; Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa; Via Roma sino all'incrocio con Via Papa Giovanni ed il tratto di Via degli Orti fino al semaforo di Via XXV Aprile.

Art. 11
Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Art. 12
Attribuzione della numerazione civica

Al Comune compete l'attribuzione e l'indicazione del numero civico.

Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.
All'interno dei fabbricati vanno numerati le unità ecografiche ovvero gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30- 05-1989, n.223 art.42, c.1, e s.m.i.), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.
Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle, alle aree destinate alla raccolta rifiuti e simili; gli accessi secondari di aree pertinenziali ad immobili a cui è stata attribuita la numerazione.

Art. 13
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;
Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;
Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.
Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;
Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;
Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;
Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 14
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra, fatte salve le situazioni preesistenti.
Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 15
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale, fatte salve le situazioni preesistenti.

Art. 16
Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.
Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo

Art. 17
Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targa in ABS anti UV, predisposta per la numerazione intercambiabile esterna, dimensioni cm. 18x12, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1^, certificata anni 7 come CDS, grafica di stemma comunale a colori – nome comune- bordo perimetrale blu cobalto numerazione monocromatica nero;
Nelle aree di circolazione del centro storico su targa di ceramica artistica bianco lucida, dimensioni 14,3x 20 formato ottagonale da stampo, grafica dello stemma comunale a colori, nome comune con bordo perimetrale blu cobalto, denominazione dell'area di circolazione e numerazione monocromatica blu cobalto, cottura in forni per ceramica a 900°;
Per l'applicazione delle targhe in ceramica deve intendersi quale centro storico quanto stabilito dall'art.10 del presente regolamento.

Art. 18
Regole per l'apposizione della numerazione civica

I numeri civici devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è opportuno collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Art. 19
Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
La numerazione, dall'ingresso principale, deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il senso della scala.
In presenza di più scale, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 20
Targhe numerazione interna

I numeri interni devono essere indicati su targhe in ceramica bianca ovale, grafica di numerazione e dicitura "interno" di colore blu cobalto, cottura in forni per ceramica a 900°, collocato in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.
Le lettere alle scale devono essere indicate su targhetta in alluminio piano 15/10, dimensioni cm. 12x18, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1^, grafica di bordo perimetrale – dicitura "SCALA" – lettera di colore monocromatico nero.

Art. 21
Regole per l'apposizione della numerazione interna

I numeri e le lettere devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario,di regola ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Art. 22
Numeri per i futuri accessi interni

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 23
Obblighi dei proprietari dei fabbricati

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.
Le spese per la fornitura della targhette, numeri civici esterni ed interni e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Art. 24
Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

L'attribuzione del numero civico e della numerazione interna va richiesta al Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica e S.U.E., secondo quanto dispone l 'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, e s.m.i. all' atto della presentazione della domanda di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di agibilità.
La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dalla planimetria dell'edificio e delle unità ecografiche semplici, con indicazione degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni e la loro destinazione d'uso.
Nel caso che, per motivate ragioni, il proprietario abbia necessità di ottenere il numero civico prima dell'ultimazione dell'edificio dovrà impegnarsi a non modificare, fino alla fine dei lavori, il numero e la distribuzione delle unità ecografiche.
Tutte le targhette devono essere chieste all'ufficio anagrafe, che provvede alla fornitura, previo pagamento del corrispettivo.

Art. 25
Obbligo di comunicazione

Tutti gli uffici Comunali, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, dovranno trasmettere all'ufficio anagrafe ogni disposizione e provvedimento concernente l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 26
Sanzioni e misure di ripristino

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, sposti, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione da parte della polizia locale.
E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
Per l'inottemperanza di quanto disposto dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro, ai sensi delle legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 27
Disposizioni finali

Sono fatte salve eventuali situazioni preesistenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).